



# REGIONE ABRUZZO

## Giunta Regionale



DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

SERVIZIO PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

c/o palazzo Silone, via L. Da Vinci 6 - 67100 L'Aquila - tel. 0862-363292 fax 0862-363295

Prot. n. RA/ 137895

L'Aquila, 03 DIC. 2008

Spett.li

**AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI di  
L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CHIETI**

**Uffici preposti alla sismica**

LORO SEDI

**ANCI ABRUZZO**

Corso V. Emanuele, 24 - 67100 L'Aquila

**ORDINI DEGLI INGEGNERI della provincia di  
L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CHIETI**

LORO SEDI

**ORDINI DEGLI ARCHITETTI della provincia di  
L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CHIETI**

LORO SEDI

**ORDINE DEI GEOLOGI della Regione Abruzzo**  
Piazza 19 (da denominare), 27 - 65100 Pescara



**COLLEGI DEI GEOMETRI della provincia di  
L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CHIETI**

LORO SEDI

**COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI della provincia di  
L'AQUILA - PESCARA - TERAMO - CHIETI**

LORO SEDI

**ANCE ABRUZZO - Consulta Regionale Costruttori  
Edili Abruzzesi**

V.le Alcide De Gasperi 60 67100 L' Aquila

**OGGETTO : Trasmissione D.G.R. n. 1009 del 29 ottobre 2008 - Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (D.M. 14.01.2008) ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale.**

Si informa che con deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29.10.2008, in attuazione alle recenti disposizioni nazionali in materia di normativa tecnica per le costruzioni e di classificazione sismica del territorio, la Regione Abruzzo ha provveduto ad emanare gli indirizzi regionali in ordine all'applicazione della nuova normativa tecnica di cui

al D.M. 14.01.2008 nel "regime transitorio" (fino al 30.06.2009) ed avviare le attività di propria competenza relative alla definizione degli scenari di rischio e alla riclassificazione sismica del territorio regionale.

Con la medesima deliberazione è stato approvato l'elenco riportato in [All. 1] allo stesso atto, che integra, con le opportune precisazioni in riferimento alle disposizioni di cui sopra, l'elenco delle tipologie di opere "*strategiche*" o "*rilevanti*" di competenza regionale, già individuate, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, negli allegati B1 e B2 della D.G.R. n. 438 del 29.03.2005.

Per le opere individuate nel suddetto [All. 1], date le evidenti finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, sono valide le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4 della Legge 28.02.2008 n. 31 che prevedono, per le verifiche sismiche e per le nuove progettazioni degli edifici e delle infrastrutture a carattere "*strategico*" o "*rilevante*" di competenza della Regione Abruzzo, l'immediata cogenza la nuova normativa tecnica (NTC 2008) emanata con D.M. 14.01.2008.

La suddetta D.G.R. n.1009/2008, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile>, è in corso di pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Si invitano le S.L. a dare opportuna pubblicità alla citata deliberazione, anche mediante affissione ai propri Albi pretori e/o siti internet.

Si allega copia della citata D.G.R. n.1009/2008 e del relativo [All.1].

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ING. VINCENZO ANTENUCCI





## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 29 OTT. 2008 Deliberazione N. 1009

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 29 OTT. 2008

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. \_\_\_\_\_  
**VICE PRESIDENTE ENRICO PAOLINI**  
con l'intervento dei componenti:

1. _____	6. _____
2. <u>D'AMICO</u>	7. _____
3. <u>DI MATTEO ASSENTE</u>	8. <u>MURA</u>
4. <u>FABBIANI</u>	9. <u>SROUR</u>
5. _____	10. <u>VERTICELLI</u>

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

### OGGETTO

**Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (D.M. 14.01.2008) ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**REMESSO** che :

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14.01.2008, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04.02.2008 s.o. n.30, sono state approvate le nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (di seguito denominate NTC 2008), entrate in vigore dalla data del 05.03.2008;

le suddette NTC 2008 costituiscono revisione generale delle precedenti norme tecniche emanate con D.M. 14.09.2005 (NTC 2005) e, pertanto, sottoposte al regime transitorio di applicazione di 18 mesi stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 5 del D.L. 28.05.2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.07.2004 n. 186, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione della nuova normativa tecnica;

l'art. 20, comma 1, della L. 28.02.2008 n. 31 di conversione, con modifiche, del D.L. 31.12.2007 n.248 (cosiddetto "mille proroghe"), stabilisce alla data del 30.06.2009 il termine del suddetto regime transitorio di applicazione delle NTC 2008;

l'art. 20, comma 2, della citata L. n. 31/2008 disciplina il suddetto regime transitorio di applicazione della nuova normativa, prevedendo, per le nuove progettazioni effettuate a far data dal 05.03.2008 (data di entrata in vigore delle NTC 2008) e fino al 30.06.2009, la possibilità di applicare, in alternativa alla suddetta revisione generale approvata con D.M. 14.01.2008 [NTC 2008], la normativa tecnica previgente emanata con D.M. 14.09.2005 [NTC 2005] oppure i Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici del 20.11.1987, 03.12.1987, 11.03.1988, 04.05.1990, 09.01.1996 e 16.01.1996, attuativi della L. 05.11.1971 n.1086 e della L. 02.02.1974 n.64;

l'art. 20, comma 3, della citata Legge n. 31/2008 dispone, con riferimento alle costruzioni e alle opere infrastrutturali iniziate nonché a quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici

abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima del 05.03.2008, continuità dell'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fir all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della citata Legge n. 31/2008, le verifiche sismiche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse "strategico" e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere "rilevanza" in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21.10.2003, risultano escluse dal differimento dei termini di applicazione al 30.06.2009 e quindi, per tali opere, è resa cogente l'applicazione delle NTC 2008 dalla data di entrata in vigore delle stesse (05.03.2008);

**CONSIDERATO** che, in attuazione dell'art. 2 dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 29.03.2005 la Regione Abruzzo ha individuato, negli allegati B1 e B2 allo stesso atto, le tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale per le finalità stabilite dalla stessa OPCM n.3274/2003;

**RILEVATO** che, per le finalità in oggetto, risultano opportune alcune precisazioni in merito alle suddette tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale, e che le stesse sono riportate in [All. 1] al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che, come riferito dal Componente la Giunta regionale competente per materia, le suddette precisazioni riportate in [All. 1] sono state elaborate e condivise in occasione di incontri di lavoro tra gli uffici Regionali e Provinciali competenti in materia sismica;

**RILEVATO** che, nonostante il testo dell'art.20, comma 4, della legge n.31/08 richiami esplicitamente, ai fini dell'immediata cogenza delle NTC 2008, l'individuazione delle tipologie di opere a carattere strategico o rilevante di competenza dello Stato, effettuata con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.3685/2003, tuttavia, stanti le evidenti ed irrinunciabili finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, si ritiene che le disposizioni contenute nel menzionato comma 4 vadano intese come riferite anche alle corrispondenti tipologie di opere di interesse regionale che, per la Regione Abruzzo, risultano individuate negli allegati B1 e B2 della citata D.G.R. n. 438/2005, con le precisazioni contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

**RITENUTO** che, in dipendenza dell'immediata cogenza delle nuove norme NTC 2008 agli edifici ed infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale, risulta opportuno provvedere, da parte della Regione Abruzzo, alle necessarie attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei tecnici interessati all'applicazione della normativa tecnica in questione e delle amministrazioni pubbliche preposte al controllo delle costruzioni in zona sismica;

**CONSIDERATO**, inoltre, che con OPCM n. 3519 del 28.04.2006 sono stati emanati i "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", al fine di effettuare la riclassificazione sismica del territorio nazionale;

**RILEVATO** che, di conseguenza, risulta necessario avviare anche le attività di competenza regionale relative alla definizione degli scenari di rischio e alla riclassificazione sismica del territorio regionale;

**RITENUTO** indispensabile fornire, agli Uffici regionali preposti, adeguato supporto scientifico specializzato in materia sismica;

**RILEVATO** che tra la Direzione LL.PP. e Protezione Civile della Regione Abruzzo ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile risulta in essere una convenzione (non onerosa) sottoscritta in data 11.05.2007, relativa ad attività di coordinamento e collaborazione nel campo della prevenzione e mitigazione del rischio sismico;

**RITENUTO** di dover attuare la suddetta convenzione, predisponendo un apposito Programma Operativo che tenga conto anche delle finalità di cui al presente provvedimento;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 21 della Legge Regionale n. 34 del 01.10.2007, che autorizza la Regione Abruzzo ad avvalersi della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (CNR-ITC), Sede di L'Aquila, per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-scientifico inerenti le tematiche sismiche;

**RICHIAMATA** la L.R. 7/2003 che, all'art. 33, promuove la costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico;

**RILEVATO**, per tutto quanto sopra rappresentato, che risulta necessario, ai fini della completa attuazione alle attività di cui sopra, attivare apposite collaborazioni tra la Regione Abruzzo ed i suddetti istituti di Ricerca e Università, specializzati in materia sismica;

lo schema di Convenzione biennale tra la Regione Abruzzo ed il CNR-ITC [All. 2] con il quale, soggetto di quanto indicato nel suddetto art. 21 della LR n.34/2007, vengono riportate in dettaglio le attività da porre in essere per fornire il necessario supporto tecnico-scientifico in materia sismica ai suddetti Uffici regionali;

**SO ATTO** che per l'attivazione della suddetta Convenzione è prevista una spesa complessiva pari a € 60.000,00 (comprensiva di IVA) da impegnare sul capitolo 151300 del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

**CONSIDERATO** il carattere d'urgenza del presente atto in relazione alle irrinunciabili esigenze di tutela di incolumità pubblica e privata connessa all'applicazione della specifica normativa tecnica;

**SO ATTO** del parere favorevole espresso, con la sottoscrizione del presente atto, dal Dirigente del Servizio "Previsione e Prevenzione Rischi" della Direzione LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

**per le motivazioni riportate in narrativa,**

**DELIBERA**

**a voti unanimi espressi nelle forme di legge,**

1. **DI INTENDERE**, date le evidenti finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4 della Legge 28.02.2008 n. 31, riferite alle verifiche sismiche e alle nuove progettazioni degli edifici e delle infrastrutture a carattere "strategico" o "rilevante" anche di competenza della Regione Abruzzo, così come individuate in [All. 1] al presente atto, specificando che per tali opere trova immediata coerenza la nuova normativa tecnica (NTC 2008) emanata con D.M. 14.01.2008;
2. **DI APPROVARE** l'elenco riportato in [All. 1] al presente atto, che integra, con le opportune precisazioni in merito alle disposizioni di cui sopra, l'elenco delle tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale già individuate, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, negli allegati B1 e B2 della D.G.R. n. 438 del 29.03.2005;
3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo ed il *Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione* (CNR-ITC), sede di L'Aquila, riportato in [All. 2] al presente atto, per la realizzazione delle attività di supporto tecnico-scientifico in materia sismica esposte in narrativa, alla cui spesa complessiva, ammontante ad € 60.000,00 (IVA inclusa), si farà fronte con le risorse del capitolo 151300 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Area LL.PP. e Protezione Civile, per l'adozione di tutti gli atti monocratici necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento, con riferimento alla realizzazione della necessaria attività di informazione e formazione in materia sismica, all'attuazione della convenzione - non onerosa - tra la Regione Abruzzo ed il *Dipartimento nazionale della Protezione Civile* indicata in narrativa, nonché alla valutazione di ipotesi di collaborazioni di carattere tecnico-scientifico da parte degli Atenei abruzzesi appartenenti al *Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico*, ciascuno per le rispettive specificità e competenze, da attuarsi attraverso specifiche convenzioni o contratti di ricerca;
5. **DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ** al presente atto mediante pubblicazione, per estratto, dello stesso e dell'elenco contenuto nel relativo Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE  
INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

UFFICIO: Geologico per le attività di protezione civile - Rischio Sismico

L'Estensore

Ing. Maria Basi

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

geol. Emilio D. Iannarelli

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Ing. Vincenzo Antenucci

(firma)

Il Direttore Regionale

F.to ING. PIERLUIGI CAPUTI

(firma)

Il Componente la Giunta

F.to MIMMO SROUR

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Geriani

(firma)

Il Presidente Vicario della Giunta  
F.to ENRICO PAOLINI

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

31 OTT 2008



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

Barbieri

(firma)

## NCO A - opere "strategiche"

categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale\* la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (di cui all'allegato B1 della DGR n. 438/2005)

Destinazione	Precisazioni
<b>A.1 : EDIFICI</b>	
a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale <sup>(1)</sup> b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale <sup>(1)</sup> c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali <sup>(1)</sup> d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane <sup>(1)</sup> e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) <sup>(2)</sup> f) Centri funzionali di protezione civile <sup>(3)</sup> g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza <sup>(2)</sup> h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione i) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali <sup>(1)</sup> j) Centrali operative 118 k) Presidi sanitari <sup>(4)</sup>	(1) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza; (2) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti; (3) Definiti in base al DPCM 15.12.1998; (4) Limitatamente agli edifici ospitanti i distretti sanitari di base;
<b>A.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI</b>	
a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse <sup>(5)</sup> , limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza <sup>(2)</sup> b) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza <sup>(2)</sup> c) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica <sup>(6)</sup> d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) e) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali <sup>(7)</sup> f) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) <sup>(8)</sup> g) Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza <sup>(2)</sup>	(5) Ponti, viadotti, sottopassi, gallerie, cavalcavia, ecc.; (6) Fino ad impianti di media tensione e cabine di trasformazione "alte" (superiori ad un piano); (7) Limitatamente alle reti di adduzione primaria; (8) Pubbliche e private, limitatamente alle strutture costituenti le dorsali;

\* Per "competenza regionale" si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.



## ELENCO B – opere “rilevanti”

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale\* che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (di cui all'allegato B2 della DGR n. 438/2005).

Destinazione	Precisazioni
<b>B.1 : EDIFICI</b>	
a) Asili nido e scuole di ogni ordine e grado <sup>(9)</sup> b) Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.) c) Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.) d) Edifici aperti al culto <sup>(10)</sup> non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003 e) Stadi ed impianti sportivi <sup>(11)</sup> f) Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) <sup>(12)</sup> g) Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) <sup>(13)</sup> , o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) <sup>(14)</sup> suscettibili di grande affollamento h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi <sup>(15)</sup>	(9) Scuole elementari, medie, superiori, centri di formazione professionale, scuole private, Università, ecc.; (10) Chiese, cappelle pubbliche, ecc.; (11) Dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e/o di tribune fisse; (12) Ospedali, case di cura, e tutte le strutture, anche convenzionate, che prevedono la degenza; (13) Suscettibili di grande affollamento; (14) Centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, ecc., con superficie utile aperta al pubblico superiore a 1.000 m <sup>2</sup> ; (15) Strutture industriali soggette agli artt. 6 o 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
<b>B.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI</b>	
a) Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico <sup>(16)</sup> b) Opere di ritenuta non di competenza statale <sup>(17)</sup> c) Impianti di depurazione <sup>(18)</sup> d) Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità <sup>(19)</sup> eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile <sup>(20)</sup>	(16) Stazioni ferroviarie, aeroportuali, navali, terminal autobus, tranvie-metropolitane, ecc.; (17) Dighe, sbarramenti ed invasi di competenza regionale o provinciale; (18) Inclusi gli impianti per il trattamento delle acque ed i serbatoi ad uso privato superiori a 1.000 m <sup>3</sup> ; (19) Inclusi i ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative, la cui interruzione provochi situazioni di isolamento; (20) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti;

\* Per “competenza regionale” si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.